

Unione delle Province lombarde

Gruppo di lavoro “Territorio”
(settembre 2006)

OGGETTO: proposte di modifica ed integrazione alla bozza di progetto di legge n. 3 di assestamento della LR 12/05.

Il 24 luglio ed il 30 agosto 2006 si è riunito il gruppo di lavoro “Territorio” dell’Unione delle Province lombarde con all’ordine del giorno il progetto di legge di “assestamento della LR 12/2005”, trasmesso per una prima valutazione dall’amministrazione regionale in data 13 luglio 2006.

Gli assessori ed i tecnici provinciali coinvolti (Provincia di Milano, Varese, Mantova, Lecco, Bergamo, Lodi, Pavia e Cremona) hanno valutato con attenzione la proposta del terzo intervento legislativo di modifica della legge 12, attualmente in fase di predisposizione ad opera della Direzione generale regionale competente, provvedendo ad una prima disamina delle modifiche ed integrazioni proponende ed avendo particolare attenzione ai profili più strettamente attinenti gli strumenti e le competenze provinciali.

Il gruppo ha espresso un giudizio sostanzialmente positivo sull’impianto generale del progetto e sui contenuti dello stesso. Il progetto di legge rivela una complessiva attenzione nei confronti dei temi più volte messi in luce dall’UPL e risponde a parte delle sollecitazioni e richieste di integrazione formulate a gennaio con proprio documento UPL trasmesso all’amministrazione regionale. Il PdL in oggetto contiene anche alcuni contenuti critici che destano, se non chiariti, preoccupazione e non condivisione (il riferimento, come evidenziato nel successivo punto 1, riguarda la modalità di attuazione in sede regionale del “decreto Urbani”).

Si sono individuati i temi di maggior interesse che presentano criticità e che si è concordemente ritenuto meritevoli di ulteriori approfondimenti:

1. l’adeguamento dei PTCP ai contenuti del “decreto Urbani”;
2. il procedimento di approvazione del PTCP;
3. la previsione di modalità di salvaguardia urbanistica;
4. la perequazione sovracomunale;
5. la collaborazione tra gli enti ed il coordinamento degli strumenti.

Come detto è emersa unanimemente una valutazione critica sulla proposta di prevedere il termine del 30 giugno 2007 per l’approvazione del PTCP adeguato al decreto Urbani introducendo la previsione del commissariamento regionale in caso di inadempienza.

Di seguito sono brevemente introdotti i temi e formulate le proposte di modificazione ed integrazione rispettivamente del progetto di legge (PDL n.3) o della legge regionale vigente (L.R. n. 12/2005)

1. L'adeguamento dei PTCP ai contenuti del "decreto Urbani" e l'esercizio delle funzioni in materia di paesaggio

Il progetto pone il termine del 30 giugno 2007 per l'adeguamento e prevede l'intervento sostitutivo della Regione attraverso la nomina di un commissario *ad acta* nel caso di decorso infruttuoso del termine stesso. La previsione di un termine così ravvicinato nel tempo prelude ad un inevitabile commissariamento, considerati i tempi e la complessità dell'iter di approvazione dei PTCP, così come previsti dalla legge. Tra l'altro la proposta in esame prevede che l'approvazione dei PTCP sia subordinata all'entrata in vigore di uno specifico provvedimento della Giunta regionale che definisca i criteri-guida dell'adeguamento. Va inoltre rilevato che un'altra disposizione contenuta nel PDL (sostituzione del 6° comma dell'art. 15), ove accolta, interferirebbe gravemente sui procedimenti relativi ai PTCP di recente adozione, impedendone la chiusura attraverso l'approvazione del PTCP medesimo, con l'effetto di procrastinare ulteriormente la totale assenza di riferimenti di scala vasta per i comuni appartenenti alle province interessate. Si propongono, pertanto, gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Si evidenzia inoltre la necessità di perfezionare il PDL per quanto attiene il procedimento di approvazione del PTCP (proposta emendamento 1.3) e le modalità di trasferimento delle competenze in materia di taglio dei boschi, prevedendo il mantenimento di dette competenze all'amministrazione provinciale per gli interventi di propria competenza.(proposta emendamento 1.4)

Proposta 1.1.

PDL n. 3, art. 26, commi 1 bis e 1 ter

I commi 1 bis ed 1 ter sono sostituiti dai seguenti commi 1 bis ed 1 ter:
"1 bis. Il procedimento di adeguamento dei PTCP vigenti ai contenuti previsti dall'articolo 143 del decreto legislativo n. 42/2004 avviene entro il termine stabilito dall'articolo 156 del predetto decreto.

1 ter. La previsione di cui al comma 1 bis vale anche per l'approvazione dei PTCP da parte delle Province che ancora ne sono sprovviste."

Proposta 1.2.

PDL n. 3, art.15, comma 6 bis

Le disposizioni del comma 6 inerenti l'approvazione dei PTCP, non si applicano ai PTCP adottati entro il 31.12.2006, fermo restando per gli stessi l'obbligo di adeguamento ai contenuti previsti dall'articolo 143 del d.lgs. 42/2004, entro il termine di cui al successivo art. 26, commi 1 bis e 1 ter.

Proposta 1.3.

PDL n. 3, art. 17, comma 10, periodo aggiunto

Il periodo aggiunto è sostituito con il seguente periodo:

"Ove la Regione abbia formulato, ai sensi del comma 7, proposte di modifica per l'adeguamento ai contenuti previsti dall'articolo 143 del d.lgs. 42/2004, l'approvazione del PTCP è subordinata all'accoglimento delle modifiche proposte."

Proposta 1.4.

PDL n. 3, art. 80, comma 3 bis

Al comma 3 bis, sono aggiunte infine le seguenti parole: “salvo nei casi in cui alla trasformazione del bosco debba conseguire uno degli interventi di cui al comma 3, lett. a, b, c, d, e bis”.

2. Il procedimento di approvazione del PTCP

L'iter sembra essere ancora gravato da numerosi passaggi procedurali e da termini particolarmente lunghi. Una ipotesi di semplificazione potrebbe rendere meno onerosa per le amministrazioni provinciali la necessaria attività di adeguamento ed aggiornamento dei rispettivi strumenti di pianificazione alle mutevoli esigenze delle realtà territoriali.

Proposta 2.1.

LR 12/2005, art. 17, comma 4

Al comma 4 è stralciato l'ultimo periodo.

Proposta 2.2.

LR 12/2005, art. 17, comma 5

Il comma 5 è sostituito dal seguente comma:

“5. Entro 30 giorni dalla data di adozione del PTCP, il relativo provvedimento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, a cura della Provincia.”

Proposta 2.3.

LR 12/2005, art. 17, comma 7

Al comma 7 la parola “centoventi” è sostituita dalla seguente parola: “novanta”.

Proposta 2.4.

LR 12/2005, art. 17, comma 9

Al comma 9 le parole “ed il parere espresso dalla conferenza di cui all'art. 16” sono eliminate.

3. Salvaguardia urbanistica

La previsione di modalità di salvaguardia urbanistica delle previsioni del PTCP, anche tra la fase di adozione ed approvazione del piano, si rende necessaria al fine di non vanificare le previsioni più significative dello strumento di pianificazione territoriale.

Proposta 3.1.

LR 12/2005, art. 17

Dopo il comma 10 è inserito il seguente comma 10 bis:

“10 bis. Nel periodo intercorrente tra le date di pubblicazione del PTCP adottato e dell'avviso della sua approvazione definitiva sul Bollettino ufficiale della Regione non potranno essere realizzati interventi in contrasto con le previsioni prescrittive e prevalenti di cui all'articolo 18, comma 2, del PTCP adottato.”

Proposta 3.2.

PDL n. 3, art. 102 bis (Norme speciali di salvaguardia)

Al comma 1 dopo le parole “o dai piani territoriali regionali d'area” sono aggiunte le seguenti parole: “o dal PTCP”.

4. La perequazione sovracomunale

L'impianto normativo, pur perfezionando le tematiche inerenti la perequazione comunale, non approfondisce questa tematica che potrebbe assumere un ruolo strategico per l'attuazione degli interventi e delle azioni di carattere sovracomunale previste dal piano territoriale di coordinamento provinciale.

Proposta 4.1.

PDL n. 3, art. 15, comma 7 bis

Infine al primo periodo dopo le parole "per l'attuazione del PTCP" sono aggiunte le seguenti parole:

"anche finalizzate all'attuazione della perequazione territoriale sovracomunale".

5. La collaborazione tra gli enti ed il coordinamento degli strumenti

Il criterio ispiratore della collaborazione, così definito dalla legge regionale 12/2005 (art. 1, comma 2), ed il principio della correlazione tra gli strumenti di pianificazione territoriale ovvero del coordinamento tra gli stessi (art. 2) suggeriscono alcune proposte di modifica ed integrazione. In particolare si evidenzia l'opportunità di prevedere che il parere di compatibilità con il PTCP sia espresso su tutti i documenti costituenti il PGT, limitatamente agli aspetti di interesse sovracomunale. In tal senso si propone l'emendamento 5.5, ovvero in subordine l'emendamento 5.5 bis finalizzato ad estendere il parere di compatibilità su tutti i documenti del PGT esclusivamente per i comuni di cui all'art. 10 bis del PDL (piccoli comuni), in quanto redatti congiuntamente in un unico atto con il documento di piano e difficilmente valutabili separatamente.

Proposta 5.1.

PDL n. 3, art. 1, comma 3 bis

Al primo periodo dopo le parole "La Regione" sono inserite le seguenti parole: ", in collaborazione con le Province e gli altri enti locali,".

Proposta 5.2.

PDL n. 3, art. 10 bis

Al comma 8, lettera a, primo alinea, sono aggiunte infine le seguenti parole: ", e con la pianificazione sovraordinata".

Proposta 5.3.

LR 12/2005, art. 9, comma 1

Al comma 1 dopo le parole "i corridoi ecologici" sono inserite le seguenti parole: ", anche in relazione con la rete ecologica individuata nel PTCP,".

Proposta 5.4.

LR 12/2005, art. 13, comma 1

Infine al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "In fase di prima approvazione del PGT i Comuni approvano il documento di piano, il piano delle regole ed il piano dei servizi seguendo un unico procedimento.".

Proposta 5.5.

PDL n. 3, art. 13, comma 5

Al comma 5, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti periodi: “Il documento di piano, il piano dei servizi e il piano delle regole, contemporaneamente al deposito, sono trasmesse alla Provincia se dotata di piano territoriale di coordinamento vigente. La Provincia garantendo il confronto con il comune interessato valuta la compatibilità del documento di piano, del piano dei servizi e del piano delle regole con gli aspetti di carattere sovracomunale contenuti nel proprio piano territoriale di coordinamento entro centoventi giorni dal ricevimento della relativa documentazione, decorsi inutilmente i quali la valutazione si intende espressa favorevolmente”.

Proposta 5.5 bis

PDL n. 3, art. 13, comma 5

Al comma 5, è aggiunto il seguente periodo: “Nel caso di comuni il cui PGT è disciplinato secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 bis, la provincia, garantendo il confronto con il comune interessato, valuta la compatibilità del documento di piano, del piano servizi e del piano delle regole, redatti congiuntamente in un unico atto, con gli aspetti di carattere sovracomunale contenuti nel proprio piano territoriale di coordinamento entro centoventi giorni dal ricevimento della relativa documentazione decorsi inutilmente i quali la valutazione si intende espressa favorevolmente”.

Proposta 5.6.

PDL n. 3, art. 13.

L’art. 13, comma 7 è così riscritto: “Entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, il consiglio comunale decide sulle stesse, apportando agli atti di PGT le modificazioni conseguenti all’eventuale accoglimento delle osservazioni. Contestualmente, a pena di inefficacia degli atti assunti, provvede all’adeguamento del PGT, nel caso in cui la provincia abbia ravvisato elementi di incompatibilità con le previsioni prevalenti del proprio piano territoriale di coordinamento, o con i limiti di cui all’articolo 15, comma 5, ovvero ad assumere le definitive determinazioni qualora le osservazioni provinciali riguardino previsioni di carattere orientativo”.